

Sentenza: n. 299 del 19 dicembre 2012;

Materia: commercio;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: Costituzione, artt. 3,117, primo, secondo, terzo,quarto, sesto comma e 118 della Costituzione

Ricorrente: Regione Piemonte, Veneto,Sicilia,Lazio,Lombardia,Sardegna,Toscana, e Friuli Venezia Giulia;

Oggetto: art. 31, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011;

Esito: non fondate le questioni di legittimità costituzionale – inammissibilità;

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

La Corte Costituzionale , con la sentenza in esame , ha dichiarato “ non fondate le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art.31, primo comma, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’ equità e il consolidamento dei conti pubblici),convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,” relative alla liberalizzazione degli orari e aperture degli esercizi commerciali.

Secondo la Corte la norma statale impugnata, inserita nel decreto “ Salva Italia”, non è palesemente in contrasto, come tutte le Regioni ricorrenti affermano, con l’art.117, quarto comma, della Costituzione, che riserva alla regione la competenza legislativa nella materia del commercio.

La Corte conferma la normativa attualmente in vigore che non stabilisce nessun limite agli orari né alle aperture festive degli esercizi commerciali , sulla base del principio della libera concorrenza , imposto da norme europee. La norma in esame, infatti, ribadisce la Consulta, attua un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività commerciali ed è riconducibile alle materie richiamate dal legislatore statale quali “ tutela della concorrenza” e “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni”, attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale dall’art. 117,secondo comma, lettere e) ed m) della Costituzione.